



Determinazione n. 294442,
in data 1° ottobre 2026.

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I Reparto - Ufficio Reclutamento e Addestramento

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 170 marescialli allievi per il potenziamento del settore informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario del Corpo della guardia di finanza per l'anno 2026.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”*, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, e, in particolare, l'articolo 21, commi da 1 a 8;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante *“Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, ai sensi del quale il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la legge 29 ottobre 1954, n. 1049 recante *“Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia”*;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante *“Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante *“Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”* e, in particolare, l'articolo 29;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante *“Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”*;

VISTO l'articolo 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;

VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, concernente *“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”*;

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, concernente *“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”*;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente *“Istituzione del servizio civile nazionale”*;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*, e, in particolare, l'articolo 32 concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTA la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente *“Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia”*;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante *“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”* e, in particolare, l'articolo 19;

VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante *“Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3 concernente *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*;

VISTA la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante *“Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”*;

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente *“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell’ordinamento militare”*;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive modificazioni, recante *“Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, e, in particolare, l’articolo 66, comma 9-bis;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante *“Disciplina dell’imposta di bollo”*, e l’articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente *“Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, e, in particolare, l’articolo 1, comma 6;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante *“Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”*;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 22 marzo 2024, recante *“Elenco di patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023”*;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 5 luglio 2024, recante *“Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull’oblio oncologico”*;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 28 novembre 2024, recante *“Modifiche al decreto n. 109 del 5 luglio 2024, in materia di oblio oncologico”*;

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 2 maggio 1986, concernente *“Regolamento sulle uniformi della Guardia di finanza – ed. 1986”*;

VISTO il decreto del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 739, recante *“Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere”*;

VISTO il decreto del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 741, recante *“Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista”*;

VISTO il decreto del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 745 recante *“Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico”*;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente *“Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, concernente *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, del 9 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, recante *“Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 13 marzo 2018 concernente *“Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”*;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019 concernente *“Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”*;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente *“Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante *“Determinazione delle classi delle lauree universitarie”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”*;

VISTA la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del Comandante Generale della Guardia di finanza, concernente le modalità per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;

VISTA la determinazione n. 248517, datata 31 agosto 2015, del Comandante Generale della Guardia di finanza, che modifica la citata determinazione n. 188523/2013;

VISTA la determinazione n. 152279, datata 1° giugno 2021, del Comandante Generale della Guardia di finanza, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del Comandante Generale della Guardia di finanza, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;

VISTA la circolare n. 200000/109/4, datata 20 giugno 2005, del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, concernente *“disposizioni in materia di attività extraprofessionali da parte del personale del Corpo della guardia di finanza in servizio e di concessione delle relative autorizzazioni”*;

VISTA la circolare n. 320113, datata 11 novembre 2019, della Direzione di Sanità del Comando Generale della Guardia di finanza, concernente il *“personale in possesso di titoli di studio abilitanti alle professioni sanitarie ed impiegati presso strutture sanitarie del Corpo. Iscrizione agli albi professionali”*;

VISTA la circolare n. 313138, datata 3 dicembre 2020, della Direzione di Sanità del Comando Generale della Guardia di finanza, concernente il *“personale in possesso di titoli di studio abilitanti alle professioni sanitarie ed impiegati presso strutture sanitarie del Corpo. Iscrizione agli albi professionali”*;

TENUTO CONTO del quadro esigenziale emerso per il potenziamento, negli anni 2026 e 2027, dei settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico e sanitario del Corpo;

CONSIDERATA l'opportunità che alle prove concorsuali successive a quella preliminare, se svolta, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso,

D E T E R M I N A

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 170 marescialli allievi per il potenziamento del settore informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario del Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2026. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti figure professionali:
 - a) n. 42 per infermiere;
 - b) n. 28 per fisioterapista;
 - c) n. 5 per tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
 - d) n. 73 per specializzato informatico;
 - e) n. 6 per esperto in comunicazione - social media manager;
 - f) n. 16 per addetto alla gestione del patrimonio immobiliare,
 in possesso dei titoli di studio minimi riportati in allegato 1 al presente bando.
2. È possibile concorrere per una sola figura professionale di cui al comma 1.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
 - a) una prova preliminare (test logico-matematici e domande dirette ad accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana), eventuale;
 - b) l'accertamento dell'idoneità psico-fisica;
 - c) l'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nella Guardia di finanza, in qualità di marescialli;
 - d) una prova orale;
 - e) una prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera;
 - f) la valutazione dei titoli.
4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo.

Art. 2**Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso****1. Possono partecipare al concorso:**

- a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanziari e gli allievi finanziari nonché gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio del Corpo della guardia di finanza che:
 - 1) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, non abbiano superato il giorno di compimento del trentacinquesimo anno di età;
 - 2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
 - 3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
 - 4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - 5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
 - 6) non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;
 - 7) non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
- b) i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:
 - 1) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, non abbiano superato il giorno di compimento del 28° anno di età;
 - 2) godano dei diritti civili e politici;
 - 3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo;
 - 4) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - 5) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
 - 6) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

- 7) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
 - 8) siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
 - 9) non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.
2. I candidati devono, inoltre, essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso:
- a) di una laurea triennale rientrante nelle classi di laurea indicate in allegato 1 al presente bando, o titolo equipollente;
 - b) dell'iscrizione all'albo:
 - 1) degli Infermieri per i concorrenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
 - 2) dei Fisioterapisti per i concorrenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);
 - 3) dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione per i concorrenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
- Sono considerati validi:
- c) i titoli di studio conseguiti all'estero, sempreché riconosciuti dal competente dicastero, equipollenti a uno di quelli prescritti per la partecipazione al presente concorso;
 - d) i titoli accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono dichiarati equipollenti a quelli richiesti. Allo scopo, gli interessati avranno cura di inviare, contestualmente alla presentazione della domanda, la relativa attestazione di equipollenza all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAMspecialisti@pec.gdf.it*,
- sempreché, per le professioni sanitarie, consentano l'iscrizione al relativo albo.
3. Gli appartenenti al Corpo che non possono provvedere all'iscrizione al relativo albo ai sensi della normativa vigente, devono avviare il procedimento di iscrizione al relativo albo professionale entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della determina di nomina a vincitori, pena l'esclusione dal concorso. All'atto dell'ammissione al relativo corso di formazione gli stessi dovranno fornire attestazione dell'avvenuta iscrizione o della presentazione della relativa richiesta. In caso di mancato perfezionamento dell'iscrizione, il candidato è escluso dal concorso.
 4. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 1, e alla data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
 5. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), numero 2), è espresso, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti Autorità:

- a) Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
 - b) Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai Reparti dipendenti;
 - c) Sottocapo di Stato Maggiore e Capi Reparto del Comando Generale relativamente al personale in forza alle rispettive Articolazioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del Comando Generale di diretta collaborazione del Comandante Generale, del Comandante in Seconda e del Capo di Stato Maggiore, il giudizio è espresso dai rispettivi Direttori e/o Capi Ufficio;
 - d) Comandante del Quartier Generale, Comandante del Centro Informatico Amministrativo Nazionale, Comandante del Centro Logistico, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, Comandante del Centro Navale e Comandante del Centro di Aviazione, relativamente al personale dipendente.
6. Non si applicano le disposizioni relative ai limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
7. Nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti i concorrenti le cui istanze di partecipazione siano considerate validamente presentate sono ammessi, con riserva, sia alla procedura concorsuale sia, se giudicati idonei e vincitori, al corso di formazione. Tale riserva è sciolta con provvedimento della Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
8. Qualora, anche successivamente allo scioglimento della predetta riserva, dovesse essere rilevata l'assenza di taluno dei previsti requisiti alle date di cui ai commi precedenti, il candidato è escluso dal concorso con conseguente cessazione della frequenza del corso di formazione, perdita del grado se già acquisito e proscioglimento [solo nei casi di cui al comma 1, lettera b)].

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul menzionato portale.
2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
 - a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Le istruzioni per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it;
 - b) Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con l'impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza. Le modalità con le quali i candidati in possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi *on line* abilitati sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it.

Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il *form* della domanda di partecipazione – raggiungibile tramite la propria area riservata – e concludere la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata.

3. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di ciascuna prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("*ID istanza*") rinvenibile attraverso la funzione "visualizza istanza" presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata o esibire – in formato digitale o cartaceo – il relativo QR-code disponibile sull'APP Mobile "GdF Concorsi" e sull'istanza.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 2, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAMspecialisti@pec.gdf.it* entro le ore 18:00 del quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul portale di cui al comma 1.
5. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. Per i militari in forza al Comando Generale la comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier Generale.

I militari che risultano assegnati a una Sezione di Polizia Giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente notificare della partecipazione al concorso anche l'Autorità Giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Quest'ultima dovrà essere, altresì, informata dei profili di impiego specificati al successivo articolo 4, comma 1, lettera b), numero 8). Dell'avvenuto adempimento dovrà essere fornita apposita dichiarazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego.

6. Le domande di partecipazione, presentate tramite il portale attivo all'indirizzo "*https://concorsi.gdf.gov.it*" o secondo le modalità di cui al comma 4, potranno essere modificate esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 o 4.

Ove la rettifica attenga ai dati di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura di modifica dell'istanza, è necessario provvedere alla relativa variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata.

7. Successivamente al termine di cui ai commi 1 o 4, eventuali variazioni:
 - a) di residenza, recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), dovranno essere apportate dal candidato accedendo alla propria area riservata – sezione Profilo Utente del portale attivo all'indirizzo *https://concorsi.gdf.gov.it*;
 - b) del Reparto di appartenenza e di grado, dovranno essere tempestivamente comunicate dall'aspirante appartenente al Corpo all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAMspecialisti@pec.gdf.it*.

Art. 4

Elementi da indicare nella domanda

1. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato:
 - a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei seguenti dati:
 - 1) luogo di residenza, recapito telefonico e *account* di posta elettronica certificata (PEC). In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica nella propria area riservata – sezione Profilo Utente;
 - 2) se appartenente al Corpo, il grado, la matricola meccanografica e il Reparto di appartenenza. In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica;

b) deve dichiarare:

- 1) la figura professionale per la quale intende concorrere;
- 2) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
- 3) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente bando;
- 4) il possesso della laurea triennale (indicare la classe di laurea e il titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso relativo alla categoria professionale per la quale si intende concorrere), l'Università presso cui è stata conseguita con il relativo indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito, la data di conseguimento e il voto;
- 5) l'eventuale albo professionale cui è iscritto o provvederà a iscriversi (qualora appartenente al Corpo);
- 6) se alle armi, il grado rivestito e il Reparto a cui è in forza;
- 7) l'eventuale possesso di uno o più titoli maggiorativi e/o preferenziali richiamati, rispettivamente, agli articoli 17 e 19 del presente bando. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all'articolo 6, comma 4, la documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
- 8) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze dell'Amministrazione;

c) può richiedere di essere sottoposto anche a una prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera, scelta tra: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

2. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 17 e 19, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare (eventualmente prevista), le modalità di notifica del relativo esito e di convocazione per le prove successive, la valutazione dei titoli e le modalità di notifica della graduatoria unica di merito.

3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:

- a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 24 del presente bando di concorso ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE;
- b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5

Cause di archiviazione della domanda

1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, commi 1 o 4, le istanze sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:

- a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 2 e debitamente sottoscritte, pervengano:

- 1) oltre i termini previsti per la presentazione della domanda;
 - 2) con modalità differenti da quelle previste;
 - 3) all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAMspecialisti@pec.gdf.it* in assenza dei relativi presupposti. A tale fine, fa fede la data riportata sulla *"ricevuta di avvenuta accettazione"* purché in presenza di *"ricevuta di avvenuta consegna"*;
 - b) se previsto, non siano sottoscritte dal candidato e/o corredate da scansione fronte-retro del relativo documento di riconoscimento in corso di validità.
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli producendo ricorso:
- a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 6

Documentazione

1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza:
 - a) la relativa documentazione caratteristica deve essere:
 - 1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 1;
 - 2) inderogabilmente compilata entro il 30° giorno, revisionata e perfezionata – con la firma per presa visione del valutato – entro il 40° giorno successivo al verificarsi del motivo determinante la sua formazione;
 - b) il Centro di Reclutamento provvede a richiedere il giudizio di meritevolezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), riferito alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1;
 - c) i Comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento eventuali situazioni che possano comportare la carenza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2 da parte dei partecipanti al concorso ovvero eventuali situazioni che possano comportarne la perdita.
2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura saranno rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal "Documento Unico Matricolare" (D.U.M.). A tal fine le strutture periferiche del servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all'allegato 2 della determinazione n. 81163, in data 12 marzo 2026, del Comandante Generale, devono:
 - a) redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;

- c) parificare i relativi D.U.M., inderogabilmente entro i termini comunicati dal Centro di Reclutamento, secondo le modalità di cui alla circolare n. 225647/102, in data 20 luglio 2016, del Comando Generale – I Reparto;
 - d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex articolo 10 delle *“Norme di attuazione del servizio matricolare del Corpo della Guardia di Finanza”*;
 - e) comunicare, per il tramite del Centro di Reclutamento, l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente Sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, ammessi all'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 12, il Centro di Reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, provvede, tramite i Reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
- a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
 - b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
 - c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
4. È altresì onere dei candidati consegnare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza – Reparto Concorsi – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Marescialli – via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAMspecialisti@pec.gdf.it:
- a) se ammessi alle prove psico-fisiche, entro il giorno di svolgimento delle stesse, il prospetto in allegato 3, al fine di fornire, per la corretta valutazione da parte della competente sottocommissione, eventuali ulteriori informazioni di dettaglio su ciascuno dei titoli di merito indicati nella domanda di partecipazione nonché di presentare eventuale documentazione probatoria – ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge – attestante il possesso di titoli di merito anche se non indicati nella citata istanza di partecipazione purché posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. Al riguardo, si specifica che:
 - 1) per le attività e le certificazioni professionali, occorre indicare l'Ente presso il quale è stata esercitata l'attività/conseguito il titolo nonché la durata e la tipologia di impiego svolto;
 - 2) per gli eventuali diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, *master* e corsi di specializzazione/perfezionamento *post lauream*, posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto, è necessario fornire informazioni utili all'individuazione dell'Ente presso il quale tali titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e le materie oggetto degli stessi.

Gli appartenenti al Corpo devono consegnare eventuali titoli di merito non iscritti al DUM entro il 19 febbraio 2027.

Non saranno oggetto di valutazione i titoli di merito per i quali la preposta sottocommissione non dispone, ai fini della corretta attribuzione di punteggio maggiorativo, di informazioni dettagliate e/o della documentazione attestante il relativo possesso entro la data di scadenza dell'istanza di partecipazione al concorso ovvero presentati oltre la data di svolgimento delle prove psico-fisiche o oltre il termine del 19 febbraio 2027;

- b) se ammessi alla prova orale, entro la data di rispettivo svolgimento della stessa, i documenti in carta semplice o le relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso di taluno dei titoli preferenziali di cui all'articolo 19, commi 4 e 5, anche se non indicati nella domanda di partecipazione al concorso purché posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della stessa. I titoli preferenziali in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o abbia comunicato – in forma scritta – entro la data di effettivo svolgimento della prova orale l'Amministrazione pubblica che la detiene.

Non saranno oggetto di valutazione i titoli preferenziali per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento della prova orale.

Qualora la documentazione di cui alle lettere a) e b) sia inviata tramite posta elettronica certificata, ai fini dell'individuazione del termine di presentazione, farà fede la data riportata sulla *“ricevuta di avvenuta accettazione”* purché in presenza della *“ricevuta di avvenuta consegna”*.

5. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere regolarizzati entro i successivi trenta giorni.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, la decadenza dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale Generale del Corpo e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a Colonnello:
 - a) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - b) Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, composta da almeno due ufficiali della Guardia di finanza, membri.
 Detta Sottocommissione può essere integrata da almeno una ulteriore sottocommissione, fermo restando l'unico Presidente, avente la medesima composizione di quella originaria e comprensiva di esperti o docenti;
 - c) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;
 - d) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente Sottocommissione o, a parità di grado, comunque con anzianità superiore), membri;

- e) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio nella Guardia di finanza, in qualità di marescialli, composta da un ufficiale (segretario) e almeno sei ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
- 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
- 3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:
 - a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dall'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione;
 - b) dell'ausilio di esperti;
 - c) di personale specializzato e tecnico.
- 4. La sottocommissione di cui al comma 1:
 - a) lettera a), è integrata, per l'accertamento dei requisiti di ciascuna figura professionale a concorso, da:
 - 1) un ufficiale della Guardia di finanza esperto nella materia oggetto di selezione;
 - 2) un docente o esperto nelle materie professionali oggetto di selezione;
 - b) lettera b) è integrata:
 - 1) per l'effettuazione della prova orale, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito da:
 - (a) un ufficiale della Guardia di finanza esperto nella materia oggetto di selezione;
 - (b) un docente o esperto nelle materie professionali oggetto di selezione, per ciascuna figura professionale a concorso;
 - 2) per l'effettuazione della prova facoltativa di lingua straniera, da un docente o ufficiale della Guardia di finanza qualificato conoscitore della lingua stessa;
 - c) lettera e), può avvalersi, altresì, ai fini dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, dell'ausilio di psicologi.

Art. 8

Adempimenti delle Sottocommissioni

1. Ciascuna sottocommissione di cui all'articolo 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 9

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.

Con l'esclusione il candidato, se è già iscritto in graduatoria, è espunto dalla medesima e, qualora anche vincitore, decade dalla nomina.

2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
4. Sono altresì esclusi i candidati che presentano formale rinuncia al concorso, debitamente sottoscritta e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAMspecialisti@pec.gdf.it*. La rinuncia è irrevocabile a partire dalla data di notifica al candidato del relativo provvedimento di accoglimento della stessa a firma del Comandante del Centro di Reclutamento.

Avverso tale provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Art. 10

Documento di identificazione

1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

Art. 11

Prova preliminare

1. I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, sono sottoposti a un'eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilità linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana, a partire dal 30 novembre 2026.
2. La sede, l'elenco dei convocati di cui al comma 1, il calendario e le modalità di svolgimento della suddetta prova ed eventuali prescrizioni da osservare, nonché eventuali variazioni, saranno resi noti a partire dal 3° giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) al termine di cui all'articolo 3, comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18/22 – 00122 (Lido di Ostia) - Roma (numero: 06.99.93.90.56).
3. La prova preliminare sarà svolta solo qualora il numero di domande validamente presentate sia superiore a:
 - a) n. 380 per infermiere;
 - b) n. 255 per fisioterapista;
 - c) n. 45 per tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
 - d) n. 660 per specializzato informatico;
 - e) n. 55 per esperto in comunicazione - social media manager;
 - f) n. 145 per addetto alla gestione del patrimonio immobiliare.

Di tale circostanza sarà data comunicazione con l'avviso di cui al comma 2.

4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
5. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
6. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

7. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati non sarà pubblicata.
8. Al fine di agevolare i candidati nel raggiungimento della sede della prova in argomento, saranno rese disponibili informazioni utili sul citato portale.
9. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
10. Superano la prova preliminare, se svolta, e, pertanto, sono ammessi all'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui all'articolo 12 i candidati classificatisi, nell'ambito della graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova, nelle prime:
 - a) n. 336 posizioni per infermiere;
 - b) n. 224 posizioni per fisioterapista;
 - c) n. 40 posizioni per tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
 - d) n. 584 posizioni per specializzato informatico;
 - e) n. 48 posizioni per esperto in comunicazione - social media manager;
 - f) n. 128 posizioni per addetto alla gestione del patrimonio immobiliare.

Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del candidato classificatosi, nell'ambito dei predetti posti, all'ultima posizione.

I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso.

11. L'esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18/22 – 00122 (Lido di Ostia) - Roma (numero: 06.99.93.90.56).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13.

12. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare, se effettuata, o i candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione, qualora non effettuata la prova preliminare, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti – nell'ordine e in sequenza – all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, se non appartenenti al Corpo, e all'accertamento dell'idoneità attitudinale, secondo il calendario e le modalità comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso noto sul portale o presso l'Ufficio di cui al comma 11 a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della prova preliminare di cui al medesimo

comma. Per esigenze organizzative, le convocazioni potranno avvenire anche per professione e/o sesso.

13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
- a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b) straordinario, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12

Accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica nei confronti dei candidati non appartenenti al Corpo idonei alla prova preliminare di cui all'articolo 11, se effettuata, o dei candidati che hanno presentato regolare domanda di partecipazione, qualora non effettuata la prova preliminare, in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 – Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza disponibili sul sito *internet* del Corpo www.gdf.gov.it.

In tema di:

- a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato D.M. 155/2000 e successive modificazioni, che ne prevede la compatibilità con l'arruolamento nel Corpo;
- b) *visus*, il candidato deve essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio;
- c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti:
 - 1) visibili con qualsiasi uniforme in uso;
 - 2) anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:

- a) visita medica generale;
- b) esami delle urine ed ematochimici;
- c) visita neurologica;
- d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- e) visita psichiatrica, comprensiva di *test* psico-clinici.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.

4. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio anche prevedendo ulteriori giornate di attività rispetto al calendario reso noto con l'avviso di cui all'articolo 11, comma 12.

In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.

5. I candidati che, nei 365 giorni antecedenti alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle visite di cui al comma 3, abbiano già conseguito l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo nell'ambito di altri concorsi indetti dalla Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:

- a) visita medica generale;
- b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
- c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.

In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

6. I candidati che alla data di effettuazione della visita medica di primo accertamento prestano servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla relativa visita.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), è immediatamente comunicato all'interessato, il quale, qualora non idoneo, può, contestualmente, presentare al Centro di Reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione dei casi di:

- a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
- b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
- c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante *test* tossicologici di I e di II livello.

8. La Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:

- a) nei casi di cui al comma 7, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;
- b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante *test* di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del *test* di II livello, all'esito

del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l'aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.

9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:

- a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 4) rilasciata – inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento – da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento.

L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento – Reparto Concorsi – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione Allievi Marescialli – via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto Reparto.

Entro tale ultimo termine, la citata documentazione può essere inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata *rm0300000p@pec.gdf.it* purché:

- 1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;
- 2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.

In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla *“ricevuta di avvenuta accettazione”* purché in presenza di *“ricevuta di avvenuta consegna”*.

In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati;

b) non è accolta:

- 1) qualora sia avanzata in termini diversi da quanto disciplinato nel comma 7;
- 2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di documentazione sanitaria:
 - (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;
 - (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il termine stabilito dal Centro di Reclutamento;
 - (c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

10. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneità alla visita di cui al comma 3, lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, alla fase selettiva da ultima citata, gli aspiranti giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta di cui al comma 7.

11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
12. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all'ultimo periodo del comma 10, la Sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 9, può:
 - a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
 - b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio.

Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneità attitudinale, ove non già sostenuta.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, notificato agli interessati, è definitivo.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 13

Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in originale:
 - a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
 - b) un certificato attestante l'esito del *test* per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - c) un *test* audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
 - d) se di sesso femminile, un'ecografia pelvica comprensiva di immagini e relativo referto.

La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore a sessanta giorni da quello di convocazione, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento;

 - e) un certificato medico (*format* in allegato 5), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 - f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positività riscontrata in sede di *test* tossicologici è causa di non idoneità;
 - g) se di sesso femminile, un *test* di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato.

Alle concorrenti eventualmente positive al *test* di gravidanza sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 3.

2. Sono causa di esclusione dal concorso:
 - a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b);
 - b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle visite mediche, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento:
 - a) con riserva, alle prove orali e facoltativa di lingua straniera;
 - b) anche in deroga per una sola volta ai limiti di età, a svolgere le predette visite mediche e il successivo accertamento dell'idoneità attitudinale, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria del presente concorso.
4. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
 - a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
 - b) lettere c), d) e g), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica. Il Presidente della Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera c), potrà concedere – per una sola volta – il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, è escluso dal concorso.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 14

Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera e), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it.
2. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
 - a) uno o più *test* attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) uno o più *test* di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;

- c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
- d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti *test* e questionari;
- e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.

4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:

- a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche informatici;
- b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).

- 5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale e quelli per i quali è stata sciolta la riserva di cui all'articolo 12, comma 10, sono ammessi a sostenere la prova orale secondo il calendario e le modalità comunicati con l'avviso di cui all'articolo 11, comma 12, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
- 6. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
- 7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 15

Prova orale

- 1. La prova orale ha luogo davanti alla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), integrata a norma del comma 4, lettera b), numero 1), del medesimo articolo 7, ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi riportati in allegato 6.
- 2. I programmi sono suddivisi in tesi (allegato 7) e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
- 3. La Sottocommissione di cui al comma 1 attribuisce a ogni candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
- 4. Al termine di ogni seduta, la competente Sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro, è reso noto, nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove necessario per il rispetto di eventuali prescrizioni, a modalità telematiche. L'esito della prova orale è, comunque, notificato a ogni candidato.
- 5. Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato un punto di merito non inferiore a diciotto trentesimi.
- 6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
- 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 16**Prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera**

1. Il candidato che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneità nella prova orale di cui all'articolo 15, è sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza della lingua straniera prescelta secondo le modalità indicate in allegato 8. La difficoltà della suddetta prova è parametrata a un livello di conoscenza della lingua straniera pari a B2.
2. Il giudizio sul citato esame è espresso dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), integrata a norma del comma 4, lettera b), numero 2), dello stesso articolo.
3. La Sottocommissione assegna, per la prova facoltativa di lingua straniera, un punto di merito da zero a trenta trentesimi arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta trentesimi consegue, ai fini della graduatoria unica di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 8.

4. Al termine di ogni seduta, la competente Sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro, è reso noto, nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove necessario per il rispetto di eventuali prescrizioni, a modalità telematiche.

Articolo 17**Valutazione dei titoli**

1. Dopo l'effettuazione della prova orale, la sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), come integrata a mente del comma 4, lettera b), punto 1), del medesimo articolo 7, procede alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato la maggiorazione di punteggio determinata sulla base di quanto riportato nelle schede in allegato 9.
2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la documentazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6.
3. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati mediante avviso sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18/22 – 00122 (Lido di Ostia) - Roma (numero: 06.99.93.90.56).

Art. 18**Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali**

1. Il candidato a cui è inibito l'accesso alla sede concorsuale per inosservanza di eventuali prescrizioni impartite o che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, se prevista, l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, l'accertamento dell'idoneità attitudinale e la prova orale, previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 14 e 15, è escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive i Presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) ed e), hanno facoltà – su istanza dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza

maggiore ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsoAMspecialisti@pec.gdf.it*.

Le decisioni assunte in relazione alle citate istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è escluso dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 19

Graduatoria unica di merito

1. La graduatoria unica di merito è redatta dalla Sottocommissione principale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), come integrata ai sensi del comma 4, lettera b), punto 1), del medesimo articolo 7.
2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria, secondo l'ordine di punteggio di merito complessivo, i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 3, a esclusione delle lettere e) e f).
3. Il predetto punteggio di merito complessivo è dato dalla somma aritmetica dei voti, punti e maggiorazioni conseguiti, secondo quanto stabilito agli articoli 15, 16 e 17:
 - a) nella prova orale;
 - b) nella prova facoltativa di conoscenza di lingua straniera eventualmente sostenuta;
 - c) nella valutazione dei titoli.
4. A parità di merito, è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza.
5. In caso di ulteriore parità, si terrà conto – per quanto compatibili – dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.
6. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza è approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine della stessa, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
7. A mente dell'articolo 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le candidate risultate positive al *test* di gravidanza e rinviate, d'ufficio a svolgere – anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età – una o più prove e accertamenti di cui agli articoli 12 e 14, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno:
 - a) qualora idonee, inserite, secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito nell'ambito della procedura concorsuale portata a conclusione, nella graduatoria

unica di merito della presente procedura reclutativa e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate;

- b) nominate con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso e iscritte in ruolo nell'ordine della relativa graduatoria di merito. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento;
 - c) una volta ultimato il corso di formazione, iscritte in ruolo, previa rideterminazione dell'anzianità relativa con riferimento al corso originario, sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine dello stesso corso.
8. Qualora per mancanza di candidati idonei, uno o più posti di cui all'articolo 1, comma 1, rimangano scoperti, le unità disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in aumento alle altre figure professionali secondo il seguente ordine di priorità, nel limite del cento per cento dei posti a concorso per ciascuna figura:
- a) specializzati informatici;
 - b) esperti in comunicazione – social media manager;
 - c) addetti alla gestione del patrimonio immobiliare;
 - d) tecnici di laboratorio biomedico;
 - e) fisioterapisti;
 - f) infermieri.
9. La graduatoria è resa nota con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it>, sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18/22 – 00122 (Lido di Ostia) - Roma (numero: 06.99.93.90.56).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 20

Ammissione al corso di formazione dei vincitori del concorso

1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 4, i vincitori sono ammessi al corso di formazione, che frequenteranno con il grado di maresciallo in qualità di marescialli allievi e fermo restando quanto disposto al comma 3, previo superamento (solo per i non appartenenti al Corpo) della visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte del Dirigente il Servizio Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza ovvero, in caso di impedimento di quest'ultimo, di altro ufficiale medico del Corpo individuato dal Comandante del medesimo Istituto. Solo in caso di indisponibilità sopravvenuta di ufficiali medici del Corpo, il menzionato Comandante individuerà un professionista convenzionato.
- Nell'espletamento dei propri lavori, il citato ufficiale medico può disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a una migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneità psico-fisica.
2. I provvedimenti con i quali il citato ufficiale medico accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:

- a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
- b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

3. I vincitori risultati idonei alla visita medica di cui al comma 1, se prevista, sono:

- a) avviati alla frequenza di un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di rinvio e mancato superamento del medesimo corso;
- b) nominati marescialli della Guardia di finanza, con decorrenza dalla data di incorporamento, con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria unica di merito del concorso e iscritti a ruolo dopo i parigrado del contingente ordinario in possesso della medesima anzianità giuridica di grado, previa sottoscrizione di una dichiarazione con cui contraggono una ferma volontaria di due anni decorrente dalla data di arruolamento.

Se già in servizio nelle Forze armate o nelle altre Forze di polizia, devono essere collocati in congedo/dimettersi dalle rispettive Amministrazioni e consegnare alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza copia:

- 1) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata;
- 2) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di qualifiche corrispondenti.

Le suddette domande/dichiarazioni devono recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.

Il personale sottoposto – secondo i rispettivi ordinamenti – a obblighi di servizio dovrà, all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

4. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di finanza, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, sono cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito e avviati alla frequenza dell'attività formativa in qualità di marescialli allievi.

Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma prefissata è comunque:

- a) computato per intero agli effetti della determinazione dello stipendio;
- b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.

5. Possono essere convocati all'attività addestrativa ed essere dichiarati vincitori altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria unica di merito per ricoprire i posti resisi disponibili nei trenta giorni successivi all'inizio del corso di formazione. Decorso il termine di cui sopra la relativa graduatoria cessa di avere validità.

6. Al termine del corso di formazione:
 - a) l'anzianità relativa dei marescialli è rideterminata in base all'ordine della graduatoria di fine corso e con la decorrenza dalla data di incorporamento;
 - b) gli stessi sono destinati allo svolgimento di incarichi propri del settore per il quale hanno concorso, con successivo vincolo di impiego nei medesimi incarichi.
7. Il citato personale è collocato negli organici del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza ed è loro attribuita la qualifica di:
 - a) agente di pubblica sicurezza qualora arruolato per l'impiego nei settori tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario [articolo 1, comma 1, lett. a), b), c), e) e f) del presente bando].
 Al citato personale, qualora impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresì attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria, previa frequenza di un ulteriore corso di formazione che si svolge con le modalità definite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza;
 - b) ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza se arruolato per l'impiego nel settore informatico e dell'innovazione tecnologica [articolo 1, comma 1, lettera d) del presente bando].
8. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il corso di formazione:
 - a) se provenienti da personale appartenente al Corpo, riassumono la precedente posizione di stato. Il periodo di corso effettuato è, in tale caso, computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e di grado;
 - b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.

Art. 21

Mancata presentazione al corso e differimento del candidato

1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili all'Amministrazione, non si presenti presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'avvio al corso di formazione è considerato rinunciatario.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo aq0230000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato Comandante che può differire la presentazione del candidato in altra data non successiva ai 30 giorni dall'inizio del corso di formazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti.
 Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza.
3. Nei casi di cui al comma 2, se il ritardo si protrae oltre i 30 giorni dall'inizio del corso, l'interessato è rinviato d'autorità dalla frequenza dell'attività addestrativa, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 22**Spese per la partecipazione al concorso
e concessione della licenza straordinaria per esami**

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti al Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, può essere concessa, per la preparazione agli esami orali, solo a coloro che hanno conseguito il giudizio di idoneità all'accertamento attitudinale. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d'autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30, fermo restando il tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore.

Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 23**Sito internet e app mobile "GdF Concorsi",
informazioni utili e modalità di notifica**

1. Ulteriori informazioni sulla procedura e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" e tramite l'APP Mobile "GdF Concorsi", disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play  e App Store  oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) risultante dall'area riservata – sezione Profilo Utente del candidato.

È onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione della graduatoria unica di merito sul richiamato portale. L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non si assume alcuna responsabilità per la mancata notifica di provvedimenti connessa all'inattività di detta casella postale.

3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAMspecialisti@pec.gdf.it.

Art. 24**Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (di seguito GDPR) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che può essere contattato agli indirizzi *e-mail*: urp@gdf.it o di posta elettronica certificata: urp.reclutamento@pec.gdf.it.
 Il “punto di contatto” del Titolare è il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 - *e-mail*: rm0300001@gdf.it; posta elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it, a cui dovranno essere indirizzate le istanze volte all’esercizio dei diritti di cui alla successiva lettera h), punti 1), 2), 3) e 5);
 - b) il Responsabile della protezione dei dati del Corpo della guardia di finanza può essere contattato agli indirizzi *e-mail*: rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata: rpd@pec.gdf.it;
 - c) per le finalità descritte di seguito, verranno trattati i seguenti dati personali forniti dagli interessati o raccolti presso terzi, quali altre pubbliche amministrazioni o enti privati:
 - 1) ordinari (dati anagrafici, dati identificativi e dati di contatto);
 - 2) appartenenti alle categorie particolari (dati biometrici e dati relativi alla salute);
 - 3) relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza;
 - d) il trattamento dei dati personali effettuato per adempiere obblighi legali e perseguire interessi pubblici [ex articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), articolo 9, paragrafo 2, lettere b), f) e g) e articolo 10 del GDPR; articoli 2-ter e 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (di seguito Codice)], è necessario per:
 - 1) lo svolgimento della procedura di selezione e l’instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nelle previsioni normative richiamate nel preambolo del presente bando, tra le quali:
 - decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
 - decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 35, relativo alle procedure di reclutamento del personale in forza alle amministrazioni pubbliche;
 - decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, con particolare riferimento all’articolo 2139;
 - decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54;
 - 2) l’assolvimento degli obblighi “*in materia di diritto del lavoro*” relativamente alle “*categorie particolari di dati personali*” [articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del GDPR] e ai dati relativi a condanne penali e reati (articolo 10 del GDPR), come indicato nel d. M. 29 novembre 2007, n. 255, allegato 4, scheda n. 3;
 - 3) la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell’esercizio del diritto di difesa presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;

- e) i dati personali saranno comunicati, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento, per le finalità sopra descritte e verranno trattati - nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal Codice - a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando.

Tale trattamento avverrà sia in maniera manuale (trattamento di atti e documenti cartacei) che con il supporto di mezzi informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, di correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione dell'accessibilità e della conservazione, d'integrità e riservatezza, nonché delle regole specifiche in materia di protezione dei dati personali previste dal GDPR e dal Codice;

- f) i dati personali saranno comunicati nei casi previsti dal presente bando ovvero da norme di legge o regolamenti alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
- g) la conservazione dei dati personali avverrà sino al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono trattati. In particolare, i dati personali potranno essere conservati oltre la conclusione della procedura concorsuale per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche di terzi, in sede giudiziale e stragiudiziale;
- h) in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 77 e 79 del medesimo GDPR e, nello specifico:
- 1) accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
 - 2) ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
 - 3) opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare. In tal caso, l'articolo 21 del GDPR ammette che il titolare del trattamento possa dimostrare la prevalenza di propri interessi legittimi cogenti rispetto a tale opposizione;
 - 4) proporre reclamo all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - oppure adire le competenti sedi giudiziarie;
 - 5) ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, con l'eventuale addebito di un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi, in caso di ulteriori copie richieste.

Roma, 1° ottobre 2026

F.to digitalmente
(Gen. C.A. Andrea De Gennaro)